



CITTÀ DI ALBA

(Provincia di Cuneo)

Medaglia d'Oro al V.M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 9
del 14/02/2017**

OGGETTO: Disposizioni applicative in merito al contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – Approvazione.

L'anno **duemiladiciassette** addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** nella sala consiliare del Comune.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo statuto e dal regolamento consiliare, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. MARELLO Maurizio – SINDACO | 15. CIONGOLI Assunta |
| 2. GIACHINO Roberto – Presidente del Consiglio | 16. FARINETTI Paola |
| 3. PRUNOTTO Leonardo – Vice Presidente del Consiglio | 17. MARANO Mario |
| 4. ALTARE Giovanni | 18. MARENGO Gionni |
| 5. BAUDUINO Armando | 19. MARTINETTI Ivano |
| 6. BO Carlo | 20. MOLINA Silvana |
| 7. BOERI Domenico | 21. NEGRO Elena |
| 8. BOLLA Emanuele | 22. PENNELLA Sara |
| 9. BONARDI Pierangelo | 23. REVELLO William |
| 10. BORGOGNO Giuseppina | 24. TIBALDI Claudio |
| 11. BOSCHIAZZO Elisa | 25. TOSO Ada |
| 12. CANOVA Mario | |
| 13. CASTELLENGO Pierangela | |
| 14. CAVALLI Sebastiano | |

Con l'intervento e l'opera del signor D'AGOSTINO dott. Francesco, Segretario Generale.

All'appello nominale risultano assenti i Consiglieri di cui ai numeri: ==

Giustificano l'assenza i Consiglieri ==

Risultano presenti gli Assessori Cavallotto, Di Liddo, Garassino, Gatto, Scavino e Tripaldi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Roberto GIACHINO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : Disposizioni applicative in merito al contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – Approvazione

Il Sindaco, Assessore all'Urbanistica, riferisce:

Visto l'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 così come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014, in materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire, che testualmente recita:

"4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

*...
(omissis)*

*...
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale ed opere pubbliche.*

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis."

Preso dunque atto che il "contributo straordinario" si configura quale onere aggiuntivo rispetto agli oneri ordinari, determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'incremento di valore di aree e immobili in conseguenza a varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso.

Dato atto che l'introduzione della lett. d-ter) sopra richiamata costituisce disposizione legislativa di rango statale alla quale Regioni e Comuni si adeguano con norme di carattere regolamentare orientate esclusivamente alla definizione delle modalità di determinazione dell'importo e di quelle relative alla riscossione.

Considerato che conseguentemente la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 "Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n.179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.", ha approvato l'integrazione, con l'Allegato "0", delle tabelle parametriche definite con D.C.R. n. 179-4170 in data 26 maggio 1977 e s.m.i. ove viene fornita esauriente descrizione delle modalità di calcolo di detto contributo salvo definizione di alcuni specifici parametri.

Dato atto che, in ossequio al principio di trasparenza, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, si rende opportuno stabilire un criterio univoco di determinazione del "Contributo straordinario" quanto più possibile scevro da valutazioni discrezionali nonché di facile e incontrovertibile applicazione, ciò al fine anche di perseguire la certezza del diritto e ridurre i margini di potenziali contenziosi.

Preso atto che il Comune, nell'ambito di quanto stabilito nella citata D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016, può stabilire i valori delle singole voci di costo, nonché i parametri da applicare alle singole voci di "contributo straordinario".

Dato atto che parte dei parametri ivi riportati sono soggetti a costante variazione - con riferimento al "Valore di mercato del prodotto edilizio" (VM) determinato sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) nonché dei valori riportati nel "prezzario regionale" -

per cui non si ritiene adeguato descrivere puntualmente tali parametri demandando altresì alle banche dati ufficiali correlate.

Considerato pertanto che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sull'incidenza del "*contributo straordinario*" sulla scorta dei contenuti dell'allegato A alla medesima D.G.R. n. 22-2974, e che segnatamente spetta al Comune la definizione dei seguenti parametri :

- Costo di costruzione del fabbricato (CC) "*fissato dal Comune in relazione alle varie tipologie d'intervento e valutato in modo parametrico utilizzando i valori desunti dal Prezzario Regionale*";
- Costo per rendere idonea l'area (CI) che "*comprende tutte le opere di bonifica dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche etc.*";
- Costo delle spese tecniche (CP) che può variare tra l'8 e il 10% del costo di costruzione del fabbricato;
- Onere complessivo (OC) che "*comprende l'utile di impresa o profitto del promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli immobili e può variare tra il 20% e il 30 % del valore di mercato del prodotto edilizio (VM)*";

risultando gli ulteriori indici già ampiamente descritti nella D.G.R. citata;

Dato atto, con riferimento al parametro "*Costo di Costruzione del fabbricato*", dell'esistenza di prezzari che descrivono in maniera sintetica i tipi di intervento in via ordinaria con relativi costi che tuttavia non possono in questa sede essere applicati dovendo soggiacere al riferimento al "*prezzario regionale*".

Dato atto della necessità di determinare in maniera parametrica tale dato, nelle more di una auspicabile iniziativa da parte del competente organo regionale volta a definire riferimenti parametrici sintetici anche al fine di una maggior economia procedimentale e omogeneità territoriale.

Preso atto che la deliberazione regionale riporta che "*il maggior valore generato da interventi la cui realizzazione comporti la variante urbanistica per rendere edificabili aree inedificate o variane la destinazione urbanistica, è dato dalla differenza tra il valore di mercato della nuova destinazione urbanistica e il valore di mercato della destinazione previgente*", riferendosi pertanto al complesso dell'area e non in funzione del mero titolo abilitativo oggetto di intervento.

Ritenuto quindi che il "*costo di costruzione del fabbricato*" possa essere determinato - per ciò che concerne le varianti al Piano Regolatore - mediante l'acquisizione di computi metrici estimativi da parte del proponente con riferimento alla "nuova destinazione urbanistica" riferita all'area nel suo complesso e quindi in regime di massima remuneratività dell'utilizzo della potenzialità edificatoria assegnata determinata su principi di ordinarietà.

Dato atto che la citata D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 stabilisce che "*il contributo straordinario di urbanizzazione*" può essere:

- Versato al Comune contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo abilitativo rateizzato ex art.16 comma 2 del D.P.R. n.380/2001;
- Compensato mediante cessione al Comune di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità con le modalità stabilite in sede negoziale e regolamentate in apposita convenzione;

non prevedendo quindi specificatamente la possibilità di compensazione mediante scomputo di opere di urbanizzazione.

Dato tuttavia atto:

- che l'istituto dello scomputo del "*contributo straordinario*" è intimamente correlato a dette realizzazioni essendo compreso nella descrizione di cui al citato D.P.R. 380/2001 s.m.i: "*versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale ed opere pubbliche.*" ;
- che la stessa deliberazione regionale comprende una delle circostanze descritte, ossia la cessione di aree o immobili, che lo scomputo in argomento non risulta incompatibile con il dettato del D.P.R.380/2001 s.m.i. che si ritiene quindi opportuno prevedere tale specifica facoltà.

Ritenuto quindi che tale facoltà sia da intendersi ammissibile in quanto in sintonia e non in contrasto con il dettato normativo nazionale ed efficace quale elemento di semplificazione del procedimento amministrativo.

Rilevato che si è provveduto a illustrare detta proposta alla 1^a Commissione Consiliare permanente riunitasi in data 08/02/2017.

Considerata la specifica finalità del "*contributo straordinario*", i cui proventi sono obbligatoriamente utilizzati per la riqualificazione urbana nello stesso ambito in cui ricade l'intervento soggetto a contributo, sarà opportuno prevedere apposito capitolo in entrata e di spesa secondo quanto previsto all'art. 16 comma 4, lett. d-ter) del DPR 380/01;

Dato atto che i parametri relativi alla determinazione del "*contributo straordinario*" sono previsti per disincentivare l'occupazione di aree libere ed incentivare il riuso di aree già compromesse;

Visto il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

la competente Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica, Attività Produttive propone:

1. di approvare il documento "*Criteri per la determinazione del contributo straordinario*" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che detto documento integra la normativa sovraordinata in merito alle modalità di calcolo e l'ambito di applicazione del più volte citato "*contributo straordinario*" ai fini della valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;
3. di dare atto che, in considerazione del carattere innovativo della modifica introdotta dall'articolo 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001, gli indirizzi applicativi individuati con il presente provvedimento potranno essere oggetto di aggiornamento o perfezionamento.

Al riguardo è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dalla Dirigente la Ripartizione Urbanistica e Territorio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. d), dello statuto comunale, al quale, pertanto, la Giunta lo trasmette per l'adozione della seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

D E L I B E R A

1. di approvare il documento "*Criteri per la determinazione del contributo straordinario*" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 2. di dare atto che detto documento integra la normativa sovraordinata in merito alle modalità di calcolo e l'ambito di applicazione del più volte citato "*contributo straordinario*" ai fini della valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;
 3. di dare atto che, in considerazione del carattere innovativo della modifica introdotta dall'articolo 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001, gli indirizzi applicativi individuati con il presente provvedimento potranno essere oggetto di aggiornamento o perfezionamento.
-

INTERVENGONO:

PRESIDENTE
SINDACO illustra la proposta
Cons. CANOVA
Cons. TIBALDI
SINDACO

La registrazione degli interventi è conservata dall'Ufficio di Segreteria e dall'archivio comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 117 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento ed accerta che esso riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 25	
Consiglieri astenuti	n. 6	(Bo-Canova-Prunotto-Marengo-Boschiazzi-Boeri)
Consiglieri votanti	n. 19	
Voti favorevoli	n. 19	

Il Presidente dà, quindi, atto che il provvedimento risulta approvato nella formulazione predisposta dalla Giunta comunale.

Successivamente, con 19 voti favorevoli e 6 Consiglieri astenuti (Bo-Canova-Prunotto-Marengo-Boschiazzi-Boeri) su 25 Consiglieri presenti, il suindicato provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
(ex art. 16, comma 4, lett. d-ter), D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i.)**

Per la determinazione del contributo straordinario introdotto all'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/01 la norma in argomento introduce il parametro relativo alla valutazione del maggior valore generato da interventi su immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. E' pertanto necessario predisporre il presente documento, in relazione ai contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 22-2974 "Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n.179- 4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i" e relativo ALLEGATO A.

Premesso, pertanto, che:

- è necessario applicare il metodo analitico del valore della trasformazione pari alla differenza tra il valore di trasformazione dell'immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento (VT1) e il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato in base all'edificabilità della disciplina urbanistica previgente (VT0);
- il Valore di Trasformazione (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell'immobile (VM) ed il costo di trasformazione (KT) (**VT=VM-KT**);
- la formula finale per calcolare il contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) è quindi la seguente: **CSU = 50% (VT1 - VT0) = 50% [(VM1- KT1) - (VM0- KT0)]**.

Tenuto conto che il costo di trasformazione (KT) è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione quali: il costo di costruzione (CC), il costo per rendere idonea l'area (CI), il costo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo sul costo di costruzione (OU), il costo delle spese tecniche (CP) e l'onere complessivo (OC).

DETERMINAZIONE DEI VALORI E DELLE VOCI DI COSTO NECESSARI AL CALCOLO

Valore di mercato (VM):

Il "Valore di mercato del prodotto edilizio" (VM) viene calcolato in conformità alla deliberazione regionale ed è determinato sulla scorta del prodotto della realizzanda Superficie Utile Lorda (espressa in mq) - in riferimento al titolo abilitativo correlato - e i valori di mercato massimi a mq. stabiliti dall'OMI (espressi in €/mq) riferiti all'ultima rilevazione disponibile all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

In considerazione del fatto che il Piano Regolatore esprime la potenzialità edificatoria in funzione della Superficie Utile Lorda, mentre l'OMI utilizza il parametro "Superficie commerciale", viene ulteriormente applicato un parametro di conversione pari a: 1,15 (Superficie Commerciale = Superficie Utile Lorda X 1,15). Esso è giustificato dalle prassi operative più diffuse.

Preso atto che il valore della destinazione residenziale è reperibile in tutte le microzone censuarie relative al territorio comunale presso l'OMI, mentre altre destinazioni non risultano talvolta reperibili, per determinare il valore di dette ultime destinazioni si procede effettuando una proporzione tra i valori residenziali ed i valori della destinazione ricercata, con riferimento ad una microzona adiacente che fornisca tali dati con completezza.

Ove necessario per la conversione planovolumetrica delle destinazioni si applica un'altezza convenzionale di m 3.

Mentre non risultando presso l'OMI i valori di alcune specifiche destinazioni rilevanti ai fini del presente documento, si precisa che:

- per la residenza rurale si fa riferimento alla destinazione d'uso residenziale della microzona di riferimento;
- per fabbricati accessori rurali (stalle, fienili, depositi, ecc..) si prendono a riferimento i valori della destinazione d'uso produttiva della microzona di riferimento;
- per le aree libere rurali/inedificabili si prendono come riferimento i valori agricoli medi determinati dalla Commissione Provinciale di Cuneo per la Regione agraria n° 11 con riferimento al tipo di coltura prevalente in atto nei tre anni precedenti alla richiesta o, in assenza di dimostrabilità di tale caratteristica, al tipo di coltura "Seminativo";

- per le aree destinate ai servizi (artt. 21 e 22 della L.R. 56/77), alle altre attrezzature di interesse generale e ai servizi privati, si fa riferimento ai valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), delle rispettive aree omogenee in cui ricadono stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 31/05/2013 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.

Costo di costruzione del fabbricato (CC)

Detto parametro è determinato sulla scorta di computo metrico estimativo asseverato, predisposto utilizzando valori desunti dal Prezzario Regionale, da effettuarsi con riferimento:

- all'oggetto del titolo abilitativo in caso di permesso in deroga;
- alla complessiva area oggetto di "intervento" in caso di Variante al P.R.G.C.

in base a principi di ordinarità e simulando l'utilizzo più remunerativo consentito dalla potenzialità edificatoria prevista dal P.R.G.C.

Tale elaborato è redatto a cura di tecnico abilitato con specifica competenza in materia e controfirmato dal proponente il titolo abilitativo. Esso è accompagnato da atto di impegno che dichiara:

- la piena conoscenza degli obiettivi di natura contributiva insiti nel computo metrico estimativo;
- di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale (entro comunque giorni 60 dall'evento) in merito a variazioni del progetto che determinino la riduzione del Costo di Costruzione e conseguentemente l'innalzamento del Contributo di Costruzione;
- la disponibilità a produrre tutta la documentazione utile a verificare anche a consuntivo la piena corrispondenza del computo metrico con l'effettiva realizzazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere, sia *in itinere* che ad intervento concluso ed entro i termini di prescrizione del credito, ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto del Computo Metrico Estimativo ai fini, salvo differenti responsabilità di natura penale, della revisione del Contributo di Costruzione.

Costo per rendere idonea l'area (CI)

"Comprende tutte le opere di bonifica dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche etc." (cfr. D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016).

Dato atto che la bibliografia individua statisticamente tale parametro in una percentuale tra l'1% ed il 3% del costo di costruzione sia per gli interventi sull'edificato che su area libera, esso viene riconosciuto in via generale in misura pari al 2 % del "*Costo di costruzione del fabbricato (CC)*".

Costo delle spese tecniche (CP)

"Può variare tra l'8 e il 10% del costo di costruzione del fabbricato" (cfr. D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016).

Viene riconosciuto in via generale in misura pari al 9%.

Onere complessivo (OC)

"Comprende l'utile di impresa o profitto del promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli immobili e può variare tra il 20 % e il 30 % del valore di mercato del prodotto edilizio (VM)" (cfr. D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016).

Viene riconosciuto in via generale in misura pari al 25 %.

PARAMETRI DA APPLICARE AL CONTRIBUTO

"Al contributo straordinario di urbanizzazione (CSU - che corrisponde al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione)...dovranno essere applicati i seguenti parametri:

- 1,00 per gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di aree già edificate;
- 1,50 per gli interventi su aree libere o non ancora urbanizzate all'interno delle aree di tipo AS, Br, Bp, Bs, C, D, S, G, Fi, Fos;
- 2,00 per gli interventi in aree agricole (Em1, Em2, Ep, Ea, Eb, Fp)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Oltre a quanto già previsto dalla deliberazione regionale si precisa quanto segue.

Il contributo straordinario di urbanizzazione può essere:

- 1) **Versato** al Comune **in unica soluzione**, contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, al rilascio del titolo abilitativo;
- 2) **Versato** al Comune **in forma rateizzata** – previo produzione di apposita polizza fidejussoria a copertura dell'importo con l'applicazione degli interessi di legge vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo correlato - secondo le modalità previste per il versamento degli Oneri di Urbanizzazione;
- 3) **Compensato** mediante cessione al Comune di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, ovvero mediante la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione afferenti *"opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento"* secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 380 /2001 s.m.i. e definite in apposita convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 42 del T.U. in materia edilizia D.P.R. 380/2001 e il Comune procederà direttamente all'incameramento della fidejussione relativamente all'importo delle rate scadute e delle relative sanzioni; resta fermo che le garanzie fidejussorie non verranno svincolate fino al pagamento degli interessi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge.

ESCLUSIONI

Si dà atto delle esclusioni dall'applicazione del contributo straordinario previste dalla deliberazione regionale quali:

- le varianti al PRG di iniziativa pubblica e le varianti di iniziativa pubblica agli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, volte al perseguimento dell'interesse collettivo;
- gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti";
- gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9. "Norme per recupero funzionale dei rustici";
- gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica";
- le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare ai sensi dell'art. 58 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;
- le varianti attivate all'interno di Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n.267/2000;
- gli interventi relativi al mutamento di destinazione d'uso, già previsti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giachino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'Agostino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione, per estratto, all'albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi,

dal 22/02/2017 al 08/03/2017 compreso,

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alba, 21/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'Agostino

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alba, 21/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco D'Agostino
